

IL MINISTRO

- VISTI gli articoli 33, sesto comma e 117, secondo comma, lett. *n*), e sesto comma, della Costituzione;
- VISTO l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante "Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri" e successive modificazioni;
- VISTA la legge 19 novembre 1990, n. 341, recante "Riforma degli ordinamenti didattici universitari", e in particolare gli articoli 3 e 4;
- VISTO il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, recante "Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado";
- VISTA la legge 5 febbraio 1992, n. 104, recante "Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate", e successive modificazioni;
- VISTA la legge 3 maggio 1999, n. 124, recante "Disposizioni urgenti in materia di personale scolastico";
- VISTA la legge 10 marzo 2000, n. 62, recante "Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all'istruzione";
- VISTO il decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, concernente "Norme generali e livelli essenziali delle prestazioni relativi al secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione, a norma dell'articolo 2 della legge 28 marzo 2003, n. 53", e in particolare l'articolo 19 che individua, fra i livelli essenziali dei requisiti dei docenti che insegnano nei percorsi di istruzione e formazione professionale delle regioni, "il possesso di abilitazione all'insegnamento";
- VISTO il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, recante "Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania", da cui si desume il principio generale della valorizzazione della esperienza professionale maturata;
- VISTO il decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, recante "Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria", e in particolare l'articolo 64, comma 4-ter, che sospende, dall'anno accademico 2008/2009 e fino al completamento del processo di razionalizzazione e accorpamento delle classi di concorso, le procedure per l'accesso alle scuole di specializzazione per l'insegnamento secondario;



- VISTO il combinato disposto degli articoli 3 e 4 della legge 19 novembre 1990, n. 341, e dell'articolo 402 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, in base al quale l'abilitazione all'insegnamento costituisce titolo di ammissione ai concorsi per il reclutamento del personale docente nelle scuole di ogni ordine e grado;
- VISTO il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249, recante "Regolamento concernente: «Definizione della disciplina dei requisiti e delle modalità della formazione iniziale degli insegnanti della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado, ai sensi dell'articolo 2, comma 416, della legge 24 dicembre 2007, n. 244" (di seguito d.m. n. 249 del 2010), e in particolare gli articoli 5 e 15, recanti disciplina degli accessi ai percorsi di tirocinio formativo attivo per gli insegnanti della scuola secondaria di primo e secondo grado nonché della fase transitoria nel passaggio dal vecchio al nuovo regime;
- VISTO il parere interlocutorio reso dal Consiglio di Stato, Sezione consultiva per gli atti normativi, nell'adunanza del 18 gennaio 2010, in merito allo schema del citato d.m. n. 249 del 2010, con il quale è stata ritenuta meritevole di approfondimento la questione, già sollevata dal Consiglio nazionale della pubblica istruzione nell'adunanza del 22 giugno 2009, concernente la necessità di riconoscere il servizio prestato presso le istituzioni scolastiche ai fini dell'accesso al tirocinio formativo attivo, con il suggerimento all'Amministrazione di tener conto, nella fase di passaggio dal vecchio al nuovo regime, dell'esperienza professionale maturata dai docenti a tempo determinato, ferma restando la possibilità di fissare presupposti e limiti di tale rilevanza e di graduarne gli effetti;
- VISTO il parere reso in via definitiva dal medesimo Consiglio di Stato nell'adunanza dell'8 marzo 2010, e in particolare i punti 4, 4.1, 4.2, 4.3 e 4.4, con il quale, pur essendo stata rimessa la questione al responsabile esercizio della discrezionalità spettante all'amministrazione, sono state ritenute non del tutto persuasive le argomentazioni svolte dal Ministero circa l'impossibilità di prevedere, in via transitoria, un accesso automatico al tirocinio formativo attivo da parte di chi sia in possesso di un'anzianità minima di servizio;
- CONSIDERATO che, ai sensi degli articoli 5 e 15, comma 4, del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca n. 249 del 2010, l'accesso ai percorsi formativi è determinato sulla base della programmazione regionale degli organici e del conseguente fabbisogno di personale docente nelle scuole statali, deliberato ai sensi dell'articolo 39, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, maggiorato nel limite del 30 per cento in relazione al fabbisogno dell'intero sistema nazionale di istruzione e tenendo conto dell'offerta formativa degli atenei e degli istituti di alta formazione artistica, musicale e coreutica;
- CONSIDERATO che, in base al citato articolo 39, della legge n. 449 del 1997, la rilevazione del predetto fabbisogno di personale è operata esclusivamente in funzione della copertura di posti vacanti e disponibili, in correlazione al previsto *turn over* del successivo triennio, ma non tiene conto delle disponibilità temporanee che si verificano nel sistema nazionale di istruzione e in quello di istruzione e formazione professionale, che comportano comunque



ricorso ad assunzioni con contratto a tempo determinato per far fronte alle effettive esigenze di funzionamento del sistema;

- CONSIDERATO inoltre, che la maggiorazione, nel limite del 30 per cento, prevista dal menzionato articolo 5, comma 2, d.m. n. 249 del 2010 è insufficiente a coprire le suddette disponibilità temporanee;
- VISTO il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 14 marzo 2012, n. 31, che, in attuazione dei citati articoli 5 e 15, per l'anno accademico 2011/2012 ha stabilito il numero dei posti disponibili a livello nazionale per le immatricolazioni ai corsi di tirocinio formativo attivo per l'insegnamento nella scuola secondaria di primo e di secondo grado;
- ATTESO che l'articolo 15 del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca n. 249 del 2010 non ha previsto un accesso automatico al tirocinio formativo attivo da parte di chi sia in possesso di una adeguata anzianità di servizio prestato nelle istituzioni scolastiche, come già rilevato espressamente nel suindicato parere del Consiglio di Stato;
- RAVVISATA, in base alle considerazioni svolte, la necessità di rivalutare le questioni afferenti alla programmazione degli accessi e all'adeguata considerazione del servizio prestato senza il possesso del prescritto titolo di abilitazione;
- VISTO il parere del Consiglio universitario nazionale, espresso nell'adunanza del.....;
- VISTO il parere del Consiglio nazionale per l'alta formazione artistica e musicale, espresso nell'adunanza del;
- VISTO il parere del Consiglio nazionale degli studenti universitari, espresso nell'adunanza del;
- VISTO il parere del Consiglio nazionale della pubblica istruzione, espresso nell'adunanza del;
- SENTITI il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione;
- UDITO il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi, nell'adunanza del.....;
- ACQUISITO il parere delle competenti Commissioni parlamentari;
- VISTA la comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri, a norma dell'articolo 17, comma 3, della legge n. 400 del 1988, così come attestata dalla Presidenza del Consiglio dei ministri con nota del...;

ADOTTA il seguente regolamento



Art. 1. *Oggetto del regolamento*.

1. Il presente regolamento modifica gli articoli 5 e 15 del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e ricerca 10 settembre 2010, n. 249, concernente "Definizione della disciplina dei requisiti e delle modalità della formazione iniziale degli insegnanti della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e di secondo grado, ai sensi dell'articolo 2, comma 416 della legge 24 dicembre 2007, n. 244", di seguito denominato d.m. n. 249 del 2010.

Art. 2 Modificazioni all'articolo 5 del d.m. n. 249 del 2010.

1. All'articolo 5:

- a) il comma 2 è sostituito dal seguente:
 - "2. Il numero complessivo dei posti annualmente disponibili per l'accesso ai percorsi è determinato sulla base del fabbisogno di personale docente abilitato nelle scuole del sistema nazionale di istruzione e formazione professionale, previo parere del Ministero dell'economia e delle finanze e del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione.";
- b) dopo il comma 2, sono aggiunti i seguenti commi:
 - "2-bis. Ai fini del fabbisogno di cui al comma 2, si tiene conto, per le scuole statali:
 - a) della programmazione regionale degli organici deliberata ai sensi dell'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449;
 - b) del tasso medio di impiego di personale supplente assunto con contratto a tempo determinato su posti disponibili ma non vacanti, nel triennio precedente.
 - 2-ter. Il numero di posti individuato ai sensi del comma 2-bis è maggiorato nel limite del 30 per cento per la copertura delle esigenze delle scuole paritarie e dei percorsi di istruzione e formazione professionale delle regioni;
 - 2-quater. Per l'attivazione dei percorsi di cui al comma 2 si tiene conto altresì dell'offerta formativa degli atenei e degli istituti di alta formazione artistica, musicale e coreutica.".

Art. 3 Modificazioni all'articolo 15 del d.m. n. 249 del 2010.

1. All'articolo 15:

a) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti commi:

"1-bis. Fino alla data di entrata in vigore dei percorsi formativi di cui all'articolo 3, e comunque non oltre l'anno accademico 2014-2015, gli atenei e le istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica istituiscono e attivano percorsi formativi abilitanti speciali definiti dalla tabella 11-bis allegata al presente decreto, finalizzati al conseguimento

12.6.2012 4



dell'abilitazione all'insegnamento nella scuola secondaria di primo e secondo grado e destinati ai soggetti di cui al comma 1-ter.

1-ter. Ai percorsi di cui al comma 1-bis possono partecipare coloro che, in possesso dei requisiti previsti al comma 1, hanno maturato, a decorrere dall'anno scolastico 1999/2000 fino all'anno scolastico 2011/2012 incluso, almeno tre anni di servizio, con contratto a tempo determinato, in scuole statali o paritarie nella classe di concorso richiesta per la partecipazione al percorso abilitante ovvero nell'ambito disciplinare corrispondente, secondo quanto previsto dal decreto del Ministro della pubblica istruzione 10 agosto 1998, n. 354 e dal decreto del Ministro della pubblica istruzione 30 gennaio 1998, n. 39. Ai fini del presente comma è valido anche il servizio nel sostegno prestato nello stesso grado di istruzione. Gli aspiranti in possesso di periodi di servizio utili per più di una classe di concorso optano per una sola di esse, fermo restando il diritto a conseguire ulteriori abilitazioni nei percorsi ordinari di cui al comma 1. Ai fini del raggiungimento dei requisiti previsti dal presente comma è valutabile:

- a) il servizio prestato per un periodo di almeno 180 giorni ovvero quello valutabile come anno di servizio intero, ai sensi dell'articolo 11, comma 14, della legge 3 maggio 1999, n. 124:
- b) il servizio prestato per un periodo di almeno 180 giorni nelle scuole paritarie.

1-quater. L'iscrizione ai percorsi formativi abilitanti speciali non prevede il superamento di prove di accesso. La frequenza ai percorsi non è compatibile con la frequenza di corsi universitari che si concludano con il rilascio di titoli accademici, ivi inclusi i percorsi di cui al presente decreto.

1-quinquies. Al fine di assicurare l'offerta formativa di cui al presente articolo, gli atenei, ovvero le istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, possono stipulare tra loro accordi di rete per fornire supporti tecnico-didattici idonei a facilitare, da parte degli interessati, l'acquisizione dei crediti formativi universitari previsti dalla tabella 11-bis, allegata al presente decreto.".

- b) al comma 4 dopo le parole "articolo 5" sono soppresse le parole "comma 1";
- c) al comma 16 dopo il secondo periodo è inserito il seguente periodo "Sono ammessi al percorso, senza necessità di sostenere la prova di accesso, i diplomati di cui al presente comma in possesso dei requisiti previsti dal comma 1-ter, riferiti alla scuola dell'infanzia e primaria.";
- d) dopo il comma 27 è inserito il seguente comma:
 - "27-bis. I titoli di abilitazione conseguiti al termine dei percorsi di cui al presente decreto non consentono l'inserimento nelle graduatorie a esaurimento, di cui all'articolo 1, comma 605, della legge 27 dicembre 2006, n. 269. Essi danno diritto esclusivamente all'iscrizione in II fascia delle graduatorie di istituto di cui all'articolo 5 del decreto del Ministro della pubblica istruzione 13 giugno 2007 per la specifica classe di concorso, o ambito disciplinare, e costituiscono requisito di ammissione alle procedure concorsuali ai sensi dell'articolo 402 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297. I medesimi titoli di abilitazione costituiscono requisito per l'insegnamento nelle scuole paritarie, ai sensi dell'articolo 1, comma 4, lettera g), della legge 10 marzo 2000, e dell'articolo 1, comma 6, lettera g), del decreto del Ministro della pubblica istruzione 29 novembre 2007, n. 267".
- 2. Al d.m. n. 249 del 2010 è aggiunta in fine la tabella 11-bis allegata al presente decreto.

12.6.2012 5



Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, IL MINISTRO



"Tabella 11-bis (art. 15, comma 1-bis)

La presente tabella definisce i percorsi di cui all'articolo 15, comma 1-bis.

I percorsi sono distinti per ciascuna classe di concorso e prevedono il conseguimento di 41 crediti formativi universitari, considerando assolti i 19 crediti formativi universitari relativi al tirocinio previsti dalla tabella 11 in virtù dei particolari requisiti di servizio di cui all'articolo 15, commi 3 e 4

I crediti formativi universitari sono indirizzati:

- a) alla verifica e al consolidamento della conoscenza delle discipline oggetto di insegnamento della classe di concorso e al perfezionamento delle relative competenze didattiche, anche alla luce della revisione dei percorsi ordinamentali di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89, 15 marzo 2010 n. 87, n. 88 e n. 89 e alle relative Indicazioni nazionali e Linee guida;
- b) all'acquisizione delle competenze digitali previste dalla raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio 18 dicembre 2006 (2006/962/CE). In particolare dette competenze attengono alla capacità di utilizzo dei linguaggi multimediali per la rappresentazione e la comunicazione delle conoscenze, per l'utilizzo dei contenuti digitali e, più in generale, degli ambienti di simulazione e dei laboratori virtuali. Al fine di consentirne la piena fruizione anche agli alunni con bisogni educativi speciali i contenuti digitali devono essere definiti nel rispetto dei criteri che ne assicurano l'accessibilità;
- c) all'acquisizione delle competenze didattiche atte a favorire l'integrazione scolastica degli alunni con disabilità secondo quanto disposto dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104 e successive modificazioni.

Gli abilitati del percorso speciale abilitante devono dimostrare:

- a) di possedere le competenze di cui alle precedenti lettere a), b) e c);
- b) di aver acquisito solide conoscenze delle discipline oggetto di insegnamento e di possedere la capacità di proporle nel modo più adeguato al livello scolastico degli studenti con cui entreranno in contatto;
- c) di essere in grado di gestire la progressione degli apprendimenti, adeguando i tempi e le modalità alla classe e scegliendo di volta in volta gli strumenti più adeguati al percorso previsto (lezione frontale, discussione, simulazione, cooperazione, laboratorio, lavoro di gruppo), con particolare riferimento alle Tecnologie dell'informazione e della comunicazione;
- d) di aver acquisito capacità pedagogiche, didattiche, relazionali e gestionali;
- e) di aver acquisito capacità di lavorare con ampia autonomia, anche assumendo responsabilità organizzative.

I corsisti che abbiano riportato una valutazione di almeno 18/30 in ciascuno degli insegnamenti previsti dai percorsi accedono all'esame finale.



La commissione di abilitazione è composta dai docenti del percorso e da un rappresentante designato dall'ufficio scolastico regionale tra i dirigenti tecnici, i dirigenti scolastici o i docenti con almeno 5 anni di insegnamento a tempo indeterminato sulla specifica classe di concorso. Il punteggio di abilitazione è espresso in centesimi.

Il percorso si conclude con un esame finale, avente valore abilitante per la relativa classe di concorso, che consiste nella redazione, nell'illustrazione e nella discussione di un elaborato originale, di cui è relatore un docente del percorso, che coordini l'esperienza professionale pregressa con le competenze acquisite. Nel corso dell'esame il candidato dimostra altresì la piena padronanza delle discipline oggetto d'insegnamento e il possesso delle competenze di cui al presente allegato, anche con riferimento alle norme principali che governano le istituzioni scolastiche. Un risultato inferiore a 60 centesimi comporta il non conseguimento dell'abilitazione.".

CFU	Attività formative	Settori scientifico disciplinari
15 cfu	Didattica generale e didattica	M-PED/03 Didattica e
	speciale	pedagogia speciale;
		M-PED/04 Pedagogia
		sperimentale. Almeno 6 CFU
		di didattica e pedagogia
		speciale rivolti ai bisogni
		speciali
18 cfu	Didattica delle discipline	SSD delle discipline
	oggetto di insegnamento delle	
	classi di concorso	
3 cfu	Laboratori di tecnologie	M-PED/03
	didattiche	
5 cfu	Elaborato finale	
Totale 41 cfu		



Schema di regolamento recante modifiche al decreto ministeriale 10 settembre 2010, n. 249.

Relazione illustrativa

1. Lo schema di regolamento, adottato ai sensi dell'art. 2, comma 416, della 1. 24 dicembre 2007, n. 244, modifica gli artt. 5 e 15 del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e ricerca 10 settembre 2010, n. 249 (pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana, S.o. n. 24 del 31 gennaio 2011, Serie generale), recante "disciplina dei requisiti e delle modalità della formazione iniziale degli insegnanti della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado" (di seguito, Regolamento).

La necessità dell'intervento risponde a una duplice esigenza:

- a) programmare gli accessi ai percorsi di cui agli artt. 3 e 13 Regol. sulla base dell'effettivo fabbisogno di personale docente abilitato in tutte le scuole del sistema nazionale di istruzione e formazione professionale;
- b) valorizzare l'esperienza professionale acquisita dai docenti, privi di abilitazione, che hanno prestato servizio di supplenza, con contratto a tempo determinato, per almeno tre anni, attraverso la previsione di un percorso formativo abilitante che si svolga con modalità speciali rispetto a quelle previste dai percorsi di tirocinio formativo attivo di cui all'art. 15 Regol.

In particolare, l'art. 5, comma 2, Regol. dispone che il fabbisogno richiamato alla lett. *a)* sia determinato in relazione ai posti di organico deliberati ai sensi dell'art. 39 l. 27 dicembre 1997, n. 449, i quali corrispondono solamente ai posti vacanti in organico destinati alle assunzioni con contratto a tempo indeterminato; il medesimo comma prevede inoltre che lo stesso fabbisogno sia maggiorato nel limite del 30%, in relazione alle esigenze dell'intero sistema nazionale di istruzione. Detto art. 5 tiene conto infatti solo dei posti vacanti in organico e non anche dei posti disponibili di fatto liberi, in quanto i titolari sono impiegati altrove ovvero temporaneamente assenti. Tali posti vengono necessariamente coperti con contratti di supplenza a tempo determinato, conferiti, per una quota consistente, anche a personale docente privo di abilitazione inserito nella terza fascia delle graduatorie di istituto.

Tale criterio, già utilizzato per la programmazione degli accessi alle scuole di specializzazione all'insegnamento nell'istruzione secondaria (SSIS), ha peraltro comportato conseguenze assai negative per l'esiguo numero di docenti che attraverso dette scuole si sono abilitati. Basti considerare che per le esigenze del sistema nazionale di istruzione e formazione professionale si è reso necessario ricorrere, in misura consistente, a insegnanti privi di abilitazione, la maggior parte dei quali oggi vanta significativi periodi di servizio (anche oltre 10 anni). A riprova di ciò, si pensi che nell'ultimo triennio il personale chiamato a sostituire i titolari assenti è mediamente di 70 mila unità.

La criticità di tale situazione era invero emersa anche nell'*iter* di approvazione del Regolamento, tanto che la previsione di un percorso abilitante speciale per gli insegnanti in possesso di un'anzianità minima di servizio era già stata ritenuta meritevole di considerazione nei pareri resi dagli organi consultivi all'epoca intervenuti.

Così il Consiglio nazionale della pubblica istruzione come pure il Consiglio di Stato avevano infatti rilevato la necessità di riconoscere il servizio prestato presso le istituzioni scolastiche ai fini dell'accesso al tirocinio formativo attivo, suggerendo altresì all'Amministrazione di tener conto, nella fase di passaggio dal vecchio al nuovo regime, dell'esperienza professionale maturata dai



docenti a tempo determinato, ferma restando la possibilità di fissare presupposti e limiti di tale rilevanza e di graduarne gli effetti.

Va da ultimo considerato che la possibilità di avvalersi di insegnanti abilitati (e dunque più qualificati) per far fronte alle esigenze di funzionamento del sistema nazionale di istruzione e formazione è strumentale al soddisfacimento dell'interesse pubblico primario alla migliore qualità degli apprendimenti e della preparazione degli studenti.

Le norme generali in materia di istruzione richiedono infatti il possesso dell'abilitazione quale requisito necessario per l'esercizio della funzione docente nel sistema nazionale dell'istruzione (scuole statali e paritarie), nonché livello essenziale delle prestazioni per il sistema di istruzione e formazione professionale regionale. Ciò anche in coerenza con il quadro giuridico di riferimento comunitario di cui alle direttive 2005/36/CE e 2006/100/CE, relative rispettivamente al riconoscimento delle qualifiche professionali e alla libera circolazione delle persone al'interno degli stati membri, recepite nel nostro ordinamento dal d.lgs. 9 novembre 2007, n. 206.

2. Passando all'articolato, l'**articolo 1** definisce l'oggetto dell'intervento, diretto a modificare gli artt. 5 e 15 Regolamento.

L'articolo 2 interviene sull'art. 5 Regol.

Il **comma 1, lett.** *a***)**, riformula l'art. 5, comma 2.

Il nuovo testo di tale comma dispone che il numero complessivo dei posti annualmente disponibili per l'accesso ai percorsi è determinato sulla base del fabbisogno di personale docente abilitato nelle scuole del sistema nazionale di istruzione e formazione professionale, previo parere del Ministero dell'economia e delle finanze e del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione. Esso pertanto riconduce la programmazione degli accessi ai percorsi di cui agli artt. 3 e 13 Regol. all'effettivo fabbisogno di personale docente abilitato necessario per il corretto e regolare funzionamento di tutte le scuole del sistema nazionale di istruzione e formazione.

Il **comma 1, lett. b)**, introduce i commi 2-bis, 2-ter e 2-quater.

Il comma 2-bis stabilisce i criteri per la determinazione di detto fabbisogno con riferimento alle scuole statali, tenendo conto sia della programmazione regionale degli organici deliberata ai sensi dell'art. 39 l. n. 449/1997, ossia del numero di posti vacanti in organico utilizzabili per le immissioni in ruolo, sia del tasso medio di impiego di personale supplente assunto con contratto a tempo determinato su posti disponibili ma non vacanti, nel triennio precedente. Il suddetto tasso medio è espresso da un valore percentuale calcolato sulle dotazioni organiche del personale docente relative al triennio precedente a quello in cui si effettua la programmazione degli accessi ai percorsi formativi e tiene conto del numero di sostituzioni, a vario titolo effettuate, di personale in servizio con personale supplente.

I <u>commi 2-ter e 2-quater</u> ribadiscono quanto già stabilito dal vigente art. 5, comma 2, Regol., precisando: a) che il numero di posti individuato ai sensi del comma 2-bis sia incrementato nel limite del 30% per la copertura delle esigenze delle scuole paritarie e dei percorsi di istruzione e formazione professionale; b) che per l'attivazione dei percorsi di cui al comma 2 si tenga altresì conto dell'offerta formativa degli atenei e degli istituti di alta formazione artistica, musicale e coreutica delle regioni, per evitare a questi ultimi oneri organizzativi non sostenibili. Si tratta pertanto di una modifica di coordinamento.

L'articolo 3 contiene modificazioni all'art. 15 Regol.

Il **comma 1, lett.** *a*), inserisce dopo il comma 1 di detto art. 15, i commi 1-bis, 1-ter, 1-quater e 1-quinquies.



Il <u>comma 1-bis</u> dispone che fino alla data di entrata in vigore dei percorsi formativi di cui all'art. 3, e comunque non oltre l'anno accademico 2014-2015, gli atenei e le istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica istituiscono e attivano percorsi formativi abilitanti speciali i cui contenuti sono definiti da una nuova tabella (tab. 11-bis allegata al presente schema di regolamento; v. comma 2). Detti percorsi sono finalizzati al conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento nella scuola secondaria di primo e secondo grado e destinati ai soggetti di cui al successivo comma 1-ter.

Il comma 1-ter definisce i requisiti per l'accesso ai percorsi abilitanti speciali

Segnatamente, a questi ultimi possono partecipare coloro che, in possesso di un titolo di studio idoneo all'insegnamento nella classe di concorso prescelta, hanno maturato, a decorrere dall'a.s. 1999/2000 e fino all'a.s. 2011/2012 incluso, almeno tre anni di servizio, con contratto a tempo determinato, in scuole statali o paritarie nella classe di concorso richiesta per la partecipazione al percorso abilitante ovvero nell'ambito disciplinare corrispondente, secondo quanto previsto dal d.m. 10 agosto 1998, n. 354 e dal d.m. 30 gennaio 1998, n. 39. Costituisce requisito valido per l'accesso anche il servizio nel sostegno prestato nello stesso grado di istruzione e per la classe di concorso di provenienza. Gli aspiranti in possesso di periodi di servizio utili per più di una classe di concorso devono optare per una sola di esse, fermo restando il diritto a conseguire ulteriori abilitazioni nei percorsi ordinari di tirocinio formativo attivo previsti dalla disposizione transitoria cui all'art. 15, comma 1.

Ai fini del raggiungimento dei requisiti previsti dal presente comma è valutabile:

- a) il servizio prestato per un periodo di almeno 180 giorni ovvero quello valutabile come anno di servizio intero, ai sensi dell'art. 11, comma 14, l. 3 maggio 1999, n. 124;
- b) il servizio prestato per un periodo di almeno 180 giorni nelle scuole paritarie.

La scelta di stabilire un anzianità di servizio di almeno tre anni quale requisito per l'accesso ai percorsi abilitanti speciali è in linea con il parametro di riferimento utilizzato dalle citate direttive comunitarie al fine di considerare l'esperienza lavorativa come equivalente al titolo di formazione o di qualificazione professionale richiesto negli ordinamenti interni per l'esercizio delle professioni. Inoltre, rispetto al criterio in passato adottato per analoghe procedure di abilitazione riservate agli insegnanti con servizio, quello definito dal comma in esame intende assicurare al sistema nazionale di istruzione e formazione professionale docenti abilitati, come richiesto dalle norme generali e dai livelli essenziali delle prestazioni più sopra richiamate.

Il <u>comma 1-quater</u> introduce un ulteriore elemento di specialità dei percorsi di cui trattasi, che va ad aggiungersi a quello relativo ai contenuti didattici di cui alla menzionata (nuova) tabella 11-bis: si prevede infatti che l'iscrizione agli stessi percorsi non necessiti del superamento di prove di accesso, in considerazione del fatto che gli aspiranti hanno già dato prova, attraverso il servizio prestato, di possedere, nella classe di concorso ovvero nell'ambito corrispondente, la competenza disciplinare che la medesima prova deve accertare. La disposizione in esame inoltre precisa che la frequenza dei percorsi non è compatibile con la frequenza di corsi universitari che si concludano con il rilascio di titoli accademici, ivi inclusi quelli previsti dal Regolamento.

Il <u>comma 1-quinquies</u> prevede la possibilità per gli atenei e per le istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica di stipulare tra loro accordi di rete per fornire supporti tecnico-didattici idonei a facilitare l'acquisizione, da parte degli interessati, dei crediti formativi universitari previsti dalla tabella 11-bis. La disposizione mira ad assicurare l'offerta formativa anche nei casi in cui nella regione in cui l'aspirante presta servizio non siano stati attivati, per la classe di concorso o per il corrispondente ambito disciplinare prescelti, i percorsi di cui trattasi.



Il **comma 1, lett.** *b)*, contempla la soppressione, all'art. 15, comma 4, Regol., delle parole "comma 1" nell'ultima riga del testo; ciò al fine di far rientrare la programmazione dei contingenti relativi ai tirocini formativi attivi nella disposizione generale del novellato art. 5.

Il **comma 1, lett.** *c)*, modifica il comma 16 dell'art. 15, prevedendo la possibilità di attivare i percorsi abilitanti speciali, senza necessità di superamento di prova d'accesso, in analogia con quanto disposto al comma 1-bis per gli aspiranti all'insegnamento della scuola secondaria di secondo grado, anche per i diplomati in possesso dei requisiti di cui al comma 1-ter, riferiti alle scuole dell'infanzia e primaria.

Il **comma 1, lett. d)**, aggiunge un <u>comma 27-bis</u> all'art. 15.

Si tratta di una norma di salvaguardia del sistema in cui viene precisato che i titoli di abilitazione conseguiti al termine dei percorsi abilitanti speciali non consentono l'inserimento nelle graduatorie a esaurimento, di cui all'art. 1, comma 605, l. 27 dicembre 2006, n. 269. Essi danno diritto esclusivamente all'iscrizione in II fascia delle graduatorie di istituto di cui all'art. 5 d.m. 13 giugno 2007 per la specifica classe di concorso, o ambito disciplinare, e costituiscono requisito di ammissione alle procedure concorsuali ai sensi dell'art. 402 d.lgs. 16 aprile 1994, n. 297. I medesimi titoli di abilitazione costituiscono requisito per l'insegnamento nelle scuole paritarie, ai sensi dell'art. 1, comma 4, lett. g), l. 10 marzo 2000, e dell'art. 1 comma 6, lett. g), d.m. 29 novembre 2007, n. 267.

Tale disposizione tende cioè a salvaguardare le posizioni già acquisite nelle graduatorie a esaurimento e a evitarne possibili riaperture, confermando al contempo che l'unico strumento alternativo alle stesse è rappresentato dal concorso pubblico.

Il **comma 2** aggiunge una nuova <u>tabella 11-bis</u>, relativa ai percorsi di cui all'art. 15, comma 1-bis.

Detta tabella individua i crediti formativi universitari preordinati all'allineamento delle competenze degli aspiranti che fruiscono dei percorsi abilitanti speciali, con le competenze previste per gli aspiranti che acquisiscono l'abilitazione attraverso i percorsi di TFA di ordinamento. In virtù delle caratteristiche dei soggetti aventi titolo alla frequenza dei percorsi abilitanti speciali, sono considerati assolti i 19 crediti formativi universitari relativi al tirocinio, mentre i restanti 41 crediti sono rimodulati al fine di consolidare le conoscenze delle discipline oggetto di insegnamento, di consentire l'acquisizione delle competenze digitali previste dalla raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio 18 dicembre 2006 e delle competenze didattiche atte a favorire l'integrazione scolastica degli alunni con disabilità. L'esame finale, avente valore abilitante, è rimodulato al fine di consentire anche la verifica della padronanza delle discipline oggetto di insegnamento, che a differenza dei percorsi ordinamentali non è valutata attraverso la prova di accesso.

12.6.2012 4



Schema di regolamento recante modifiche al decreto ministeriale 10 settembre 2010, n. 249.

Relazione tecnica

L'**articolo 1** definisce l'oggetto dell'intervento che intende modificare gli artt. 5 e 15 del d.m. n. 249 del 2010, pertanto non comporta incidenza sulla finanza pubblica.

L'**articolo 2** modifica l'art. 5 del decreto, riformulando l'originario comma 2 e introducendo i commi 2-bis, 2-ter e 2-quater.

Dette modifiche attengono ai criteri per la determinazione del numero complessivo dei posti annualmente disponibili per l'accesso ai percorsi di cui all'articolo 3 e 13 d.m. n. 249 del 2010 e non comportano incidenza sulla finanza pubblica. Infatti, la nuova programmazione degli accessi è calcolata sulla base del fabbisogno derivante dalla copertura dei posti vacanti e del tasso medio di impiego di personale supplente assunto con contratto a tempo determinato su posti disponibili e non vacanti nel triennio precedente.

A tale riguardo si riportano i dati riferiti all'ultimo triennio:

- a) supplenti a tempo determinato fino al 30 giugno (posti disponibili non vacanti):
 - a.s. 2009/10: 61.264
 - a.s. 2010/11: 58.942
 - a.s. 2011/12: 58.077
- b) supplenti temporanei in servizio su posti di titolari assenti:
 - a.s. 2009/10: 40.000
 - a.s. 2010/11: 35.000
 - a.s. 2011/12: 30.000

Dalla lettura del prospetto appena riportato risulta come il tasso medio di impiego del personale supplente assunto con contratto a tempo determinato, per effetto dell'applicazione dell'art. 64 d.l. n. 112/08 (conv. dalla l. n. 133/2008), sia contenuto in termini assoluti, per la nota contrazione di posti in organico (nel 2007 erano 78.208), ma elevato in termini percentuali rispetto ai posti vacanti, al punto tale da comportare il ricorso a personale non abilitato in misura progressivamente crescente.

Il ricorso a personale non abilitato comporta peraltro una dequalificazione del servizio di insegnamento; infatti, il conseguimento del titolo di abilitazione è il naturale completamento del percorso formativo per l'accesso all'insegnamento (laurea magistrale = competenza disciplinare + abilitazione = competenza didattico-pedagogica); lo stesso non garantisce il diritto all'assunzione in ruolo che avviene solo dopo il superamento di una procedura concorsuale.

Si ritiene, inoltre, che un numero maggiore di partecipanti ai percorsi formativi consente un'ottimizzazione delle risorse umane, finanziarie e strumentali delle università, se non addirittura la possibilità di realizzare economie di scala.

Né pare al riguardo ipotizzabile alcun aggravio di spesa per maggiori oneri connessi all'organizzazione dei percorsi da parte degli atenei e delle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, poiché gli eventuali maggiori costi sono compensati dagli importi delle rette di iscrizione che ciascuno di detti soggetti determina autonomamente, sulla base della valutazione dei costi/benefici.



L'**articolo 3** contiene le modifiche all'articolo 15 d.m. n. 249 del 2010 che riguardano l'istituzione dei percorsi abilitanti speciali, i contenuti didattici, i requisiti di ammissione agli stessi, le modalità di svolgimento e il valore del titolo di abilitazione conseguito.

Al riguardo si fa presente che i percorsi abilitanti speciali non comportano le prove preselettive, che sono a carico del MIUR, né le attività di tirocinio a scuola, che richiedono l'individuazione di un tutor per ogni scuola, con notevole risparmio per la finanza pubblica. Infatti i percorsi si poggiano su competenze professionali formate nell'attività di servizio e prevedono una sistematizzazione teorica dell'esperienza professionale acquisita *on the job*.

Il percorso abilitante speciale, pertanto, assume il criterio comunitario dei tre anni di servizio quale durata di un periodo di qualificazione professionale e lo colloca nell'arco temporale 1999-2000/2011-2012, nel corso del quale non sono stati espletati concorsi ordinari.

Anche in questo caso il numero maggiore di partecipanti realizza l'ottimizzazione delle risorse, se non addirittura le economie di scala, di cui si è già detto a proposito delle modifiche apportate dall'articolo 2 del presente decreto.

Si fa presente, infine, che per espressa previsione del nuovo comma 27-bis, il percorso abilitante speciale non consente l'inserimento nelle graduatorie a esaurimento di cui all'articolo 1, comma 605, della legge 27 dicembre 2006, n. 269, ma dà diritto esclusivamente all'iscrizione in II fascia delle graduatorie di istituto di cui all'articolo 5 del decreto del Ministro della pubblica istruzione 13 giugno 2007 per la specifica classe di concorso o ambito disciplinare.

Il medesimo titolo di abilitazione costituisce, quindi, requisito di ammissione alle procedure concorsuali, ai sensi dell'articolo 402 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e non comporta incidenza sulla finanza pubblica.

Il comma 2 dell'articolo 3, infine, non comporta alcun nuovo o maggiore onere sulla finanza pubblica in quanto si limita a definire il numero di crediti formativi universitari per i percorsi di abilitazione speciale, i quali sono a carico dei partecipanti.

d.m. 10 settembre 2010, n. 249	Proposta di modifica
Art. 5 Programmazione degli accessi. 1. Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca definisce annualmente con proprio decreto la programmazione degli accessi ai percorsi di cui agli articoli 3 e 13.	Art. 5 Programmazione degli accessi.
2. Il numero complessivo dei posti annualmente disponibili per l'accesso ai percorsi è determinato sulla base della programmazione regionale degli organici e del conseguente fabbisogno di personale docente nelle scuole statali (seguivano alcune parole non ammesse al "Visto" della Corte dei conti) deliberato ai sensi dell'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, previo parere del ministero dell'economia e delle finanze e del ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, maggiorato nel limite del 30% in relazione al fabbisogno dell'intero sistema nazionale di istruzione, e tenendo conto dell'offerta formativa degli atenei e degli istituti di alta formazione artistica, musicale e coreutica.	2. Il numero complessivo dei posti annualmente disponibili per l'accesso ai percorsi è determinato sulla base del fabbisogno di personale docente abilitato nelle scuole del sistema nazionale di istruzione e formazione professionale, previo parere del Ministero dell'economia e delle finanze e del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione.
	2-bis. Ai fini della determinazione del fabbisogno di cui al comma 2, si tiene conto, per le scuole statali: a) della programmazione regionale degli organici deliberata ai sensi dell'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449; b) del tasso medio di impiego di personale supplente assunto con contratto a tempo determinato su posti disponibili ma non vacanti, nel triennio precedente.
	2-ter. Il numero di posti individuato ai sensi del comma 2-bis è maggiorato nel limite del 30 per cento per la copertura delle esigenze delle scuole paritarie e dei percorsi di istruzione e formazione professionale delle regioni.
	2-quater. Per l'attivazione dei percorsi di cui al comma 2 si tiene conto dell'offerta formativa degli atenei e degli istituti di alta formazione artistica, musicale e coreutica.
3. Le modalità di svolgimento, la valorizzazione del servizio eventualmente svolto e di particolari titoli accademici, e le caratteristiche delle prove di accesso ai percorsi di cui agli articoli 3 e 13 sono definite con apposito decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.	

d.m. 10 settembre 2010, n. 249	Proposta di modifica
Art. 15 Norme transitorie e finali.	Art. 15 Norme transitorie e finali.
1. Conseguono l'abilitazione per l'insegnamento nella scuola secondaria di primo e secondo grado, mediante il compimento del solo tirocinio formativo attivo di cui all'articolo 10: a) coloro che alla data di entrata in vigore del presente regolamento sono in possesso dei requisiti previsti dal decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 9 febbraio 2005, n. 22, per l'accesso alle Scuole di specializzazione per l'insegnamento secondario e i possessori di laurea magistrale che, secondo l'allegato 2 al decreto del Ministro dell'università e della ricerca del 26 luglio 2007 e successive modifiche ed integrazioni, è corrispondente ad una delle lauree specialistiche cui fa riferimento il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 9 febbraio 2005, n. 22; b) coloro che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, ovvero per l'anno accademico 2010-2011, sono iscritti a uno dei percorsi finalizzati al conseguimento dei titoli di cui alla lettera a); c) per le classi di concorso A029 e A030, i soggetti in possesso del diploma rilasciato dagli stituti superiori di educazione fisica (ISEF) già valido per l'accesso all'insegnamento di educazione risica.	1-bis. Fino alla data di entrata in vigore dei percorsi formativi di cui all'articolo 3, e comunque non oltre l'anno accademico 2014-2015, gli atenei e le istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica istituiscono e attivano percorsi formativi abilitanti speciali definiti dalla tabella 11-bis allegata al presente decreto, finalizzati al conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento nella scuola secondaria di primo e secondo grado e destinati ai soggetti di cui al comma 1-bis possono partecipare coloro che, in possesso dei requisiti previsti al comma 1, hanno maturato, a decorrere dall'anno scolastico 1999/2000 e fino all'anno scolastico 2011/2012 incluso, almeno tre anni di servizio, con contratto a tempo determinato, in scuole statali o paritarie, nella classe di concorso richiesta per la partecipazione al percorso abilitante ovvero nell'ambito disciplinare corrispondente, secondo quanto previsto dal decreto ministeriale 10 agosto 1998. n. 354 e dal

decreto ministeriale 10 agosto 1998, n. 354 e dal decreto ministeriale 30 gennaio 1998, n. 39. Ai fini del presente comma è valido anche il servizio

nel sostegno prestato nello stesso grado di istruzione. Gli aspiranti in possesso di periodi di servizio utili per più di una classe di concorso optano per una sola di esse, fermo restando il diritto a conseguire ulteriori abilitazioni nei percorsi ordinari di cui al comma 1. Ai fini del raggiungimento dei requisiti previsti dal presente comma è valutabile:

- a) il servizio prestato per un periodo di almeno 180 giorni ovvero quello valutabile come anno di servizio intero, ai sensi dell'articolo 11, comma 14, della legge 3 maggio 1999, n. 124;
- b) il servizio prestato per un periodo di almeno 180 giorni nelle scuole paritarie.

1-quater. L'iscrizione ai percorsi formativi abilitanti speciali non prevede il superamento di prove di accesso. La frequenza ai percorsi non è compatibile con la frequenza di corsi universitari che si concludano con il rilascio di titoli accademici, ivi inclusi i percorsi di cui al presente decreto.

1-quinquies. Al fine di assicurare l'offerta formativa di cui al presente articolo, gli atenei, ovvero le istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, possono stipulare tra loro accordi di rete per fornire supporti tecnico-didattici idonei a facilitare, da parte degli interessati, l'acquisizione dei crediti formativi universitari previsti dalla tabella 11-bis, allegata al presente decreto.

- 2. I decreti di cui (seguivano alcune parole non ammesse al "Visto" della Corte dei conti) e all'articolo 9, comma 3 possono prevedere, in caso di ampliamento degli insegnamenti relativi alle classi di concorso della scuola secondaria di secondo grado ovvero in ordine alle attività di insegnamento previste dalle Indicazioni nazionali di cui all'articolo 10, comma 3 del Regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 89, alle Linee guida emanate con direttiva ministeriale n. 65, registrata alla Corte dei conti il 20 agosto 2010 e alle Linee guida emanate con direttiva ministeriale n. 57, registrata alla Corte dei conti il 4 agosto 2010, ulteriori crediti formativi universitari o accademici, per un massimo di 24, da acquisire, ove non già posseduti, nel corso del tirocinio formativo attivo in aggiunta ai crediti previsti dalla tabella 11 ai fini dell'integrazione e del rafforzamento delle relative competenze disciplinari.
- 3. I titoli posseduti dai soli soggetti di cui al comma 1 mantengono la loro validità ai fini dell'inserimento nella terza fascia delle graduatorie di istituto. Le tabelle 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10 allegate al presente

regolamento, unitamente al compimento del tirocinio formativo attivo di cui all'articolo 10, sostituiscono integralmente per tutti gli altri soggetti e per le relative classi di concorso i titoli previsti dal decreto ministeriale 30 gennaio 1998, n. 39 e successive integrazioni e modificazioni.

- 4. Gli accessi al tirocinio formativo attivo di cui al comma 1 sono a numero programmato secondo le specifiche indicazioni annuali adottate con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca ai sensi dell'articolo 5, comma 1.
- 5. Le università e le istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica che istituiscono corsi di tirocinio formativo attivo curano lo svolgimento della relativa prova d'accesso. La prova, che mira a verificare le conoscenze disciplinari relative alle materie oggetto di insegnamento della classe di abilitazione, si articola in un test preliminare, in una prova scritta e in una prova orale. Il test preliminare. di contenuto identico sul territorio nazionale per ciascuna tipologia di percorso, è predisposto dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca. Il test preliminare comporta l'attribuzione di un massimo di 30 punti, la prova scritta di un massimo di 30 punti e la prova orale di un massimo di 20 punti. Ulteriori punti possono essere attribuiti per titoli di studio, di servizio e pubblicazioni secondo le modalità indicate nel comma 13.
- 6. Il test preliminare si svolge a livello nazionale secondo le modalità previste dal comma 7. La data di svolgimento della prova è fissata dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.
- 7. Il test preliminare è una prova costituita da domande a risposta chiusa con 4 opzioni di tipologie diverse, incluse domande volte a verificare le competenze linguistiche e la comprensione dei testi. Il test, della durata di tre ore, comprende un numero di domande pari a 60. La risposta corretta a ogni domanda vale 0,5 punti, la risposta non data o errata vale 0 punti.
- 8. Per essere ammesso alla prova scritta il candidato deve conseguire una votazione maggiore o uguale a 21/30.
- 9. La prova scritta, predisposta a cura delle università o delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale, coreutica, consta di domande a risposta aperta relative alle discipline oggetto di insegnamento delle relative classi di concorso. Nel caso di classi di concorso per l'insegnamento delle lingue classiche sono previste prove di traduzione;

4. Gli accessi al tirocinio formativo attivo di cui al comma 1 sono a numero programmato secondo le specifiche indicazioni annuali adottate con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca ai sensi dell'articolo 5.

nel caso di classi di concorso per l'insegnamento dell'italiano è prevista una prova di analisi dei testi.

- 10. Per essere ammesso alla prova orale il candidato deve conseguire una votazione maggiore o uguale a 21/30.
- 11. La prova orale, valutata in ventesimi, è superata se il candidato riporta una votazione maggiore o uguale a 15/20. La prova è organizzata tenendo conto delle specificità delle varie classi di laurea. Nel caso di classi di abilitazione per l'insegnamento delle lingue moderne è previsto che la prova si svolga in lingua straniera; nel caso di classi di abilitazione affidate al settore dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica la prova orale può essere sostituita da una prova pratica.
- 12. Il superamento della prova orale è condizione imprescindibile per l'accesso al tirocinio formativo attivo.
- 13. I punti riservati al servizio prestato, ai titoli di studio e alle pubblicazioni sono così suddivisi:
- a) servizio prestato nelle istituzioni del sistema nazionale dell'istruzione nella specifica classe di concorso o in altra classe di concorso che comprenda gli insegnamenti previsti nella classe di concorso per cui si concorre entro la data in cui è bandita la selezione:
 - i) 360 giorni: 4 punti;
 - ii) da 361 a 540 giorni: 6 punti;
 - iii) da 541 a 720 giorni: 8 punti;
- iv) da 721 giorni, 2 punti ogni ulteriori 180 giorni. Il servizio prestato per almeno 360 giorni vale a coprire 10 dei crediti formativi relativi all'articolo 10, comma 3, lettera b) e 9 dei crediti formativi relativi all'articolo 10, comma 3, lettere c) e d). Nel caso in cui i soggetti di cui al presente comma svolgano attività di insegnamento nelle istituzioni scolastiche del sistema nazionale dell'istruzione, le convenzioni di cui all'articolo 12. comma 1 sono stipulate con le istituzioni scolastiche ove essi prestano servizio, anche se non accreditate ai sensi del medesimo articolo , in modo da consentire l'effettivo svolgimento del tirocinio senza interrompere la predetta attività;
- b) titolo di dottore di ricerca in ambito inerente agli specifici contenuti disciplinari della relativa classe di abilitazione: 6 punti;
- c) attività di ricerca scientifica sulla base di rapporti a tempo determinato costituiti ai sensi dell'articolo 51, comma 6 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 ovvero dell'articolo 1, comma 14 della legge 4 novembre 2005, n. 230 svolta per almeno due anni, anche non consecutivi, in ambito inerente

agli specifici contenuti disciplinari della relativa classe di abilitazione: 4 punti. Salvo che lo impedisca l'adempimento dei rispettivi obblighi contrattuali, i predetti soggetti possono frequentare il tirocinio formativo attivo senza interrompere o sospendere il rapporto con l'istituzione di appartenenza e anche in assenza di preventiva autorizzazione della stessa;

- d) valutazione del percorso di studi e della media degli esami di profitto della laurea magistrale, specialistica o di vecchio ordinamento, ovvero del diploma accademico di II livello, per un massimo di 4 punti;
- e) votazione della tesi di laurea magistrale, specialistica o di vecchio ordinamento, ovvero del diploma accademico di II livello, per un massimo di 4 punti;
- f) pubblicazioni o altri titoli di studio strettamente inerenti ai contenuti disciplinari della classe di abilitazione, questi ultimi di durata non inferiore a 60 crediti formativi universitari, per un massimo di 4 punti.
- 14. La graduatoria degli ammessi al tirocinio formativo attivo è formata sommando, ai punteggi conseguiti dai candidati che hanno superato il test preliminare, la prova scritta e la prova orale con votazioni maggiore o uguale a 21/30 per il test, maggiore o uguale a 21/30 per la prova scritta e maggiore o uguale a 15/20 per la prova orale, il punteggio attribuito all'esito della valutazione dei titoli dai medesimi presentati. In caso di parità di punteggio, prevale il candidato che abbia una maggiore anzianità di servizio nelle istituzioni scolastiche ovvero, nel caso si tratti di candidati che non abbiano svolto servizio, prevale il candidato più giovane.
- 15. Ai fini dell'assegnazione del punteggio di cui all'articolo 10, comma 10, si considera la media ponderata dei voti conseguiti negli esami di profitto della laurea magistrale o della laurea specialistica o la media degli esami di profitto della laurea di vecchio ordinamento in base alla quale si è avuto accesso al tirocinio formativo attivo e degli esami di profitto sostenuti nel corso dell'anno di tirocinio, ovvero degli esami integrativi di cui ai commi 3 e 4, fino a un massimo di 30 punti. Il punteggio complessivo, espresso in centesimi, è il voto di abilitazione all'insegnamento.
- 16. Le facoltà di cui all'articolo 6, comma 1 possono attivare percorsi formativi finalizzati esclusivamente al conseguimento dell'abilitazione per la scuola dell'infanzia e per la scuola primaria destinati ai diplomati che hanno titolo all'insegnamento nella

16. Le facoltà di cui all'articolo 6, comma 1 possono attivare percorsi formativi finalizzati esclusivamente al conseguimento dell'abilitazione per la scuola dell'infanzia e per la scuola primaria destinati ai diplomati che hanno titolo all'insegnamento nella

scuola materna e nella scuola elementare ai sensi del decreto del Ministro della pubblica istruzione 10 marzo 1997 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 175 del 29 luglio 1997. L'ammissione al percorso è subordinata al superamento di una prova di accesso svolta secondo le modalità di cui al comma 5 con il conseguimento dei punteggi di cui ai commi 8, 10 e 11. Il percorso prevede il conseguimento di 60 crediti formativi finalizzati al rafforzamento delle competenze di cui all'articolo 2. Il percorso si conclude con un esame avente valore abilitante e che consiste nella redazione e nella discussione di un elaborato originale, di cui è relatore un docente del percorso, che coordini l'esperienza professionale pregressa con le competenze acquisite. commissione di abilitazione è composta dai docenti del percorso e da un rappresentante designato dall'ufficio scolastico regionale. Il punteggio è espresso in centesimi.

- 17. Coloro che hanno superato l'esame di ammissione alle scuole di specializzazione per l'insegnamento secondario, che si sono iscritti e hanno in seguito sospeso la frequenza delle stesse conseguono l'abilitazione per le classi di concorso per le quali era stata effettuata l'iscrizione attraverso il compimento del tirocinio formativo attivo di cui all'articolo 10 senza dover sostenere l'esame di ammissione e con il riconoscimento degli eventuali crediti acquisiti.
- 18. Per assicurare il completamento del percorso di studi degli studenti iscritti al corso di laurea in scienze della formazione primaria al momento dell'entrata in vigore del presente decreto, gli insegnanti ed i dirigenti distaccati a tempo pieno e a tempo parziale presso le facoltà in cui si sono svolti i predetti corsi durante l'anno accademico 2009-2010, a domanda, possono essere confermati nell'incarico di docenza fino al completamento dei corsi.
- 19. Coloro i quali alla data di entrata in vigore del presente decreto sono iscritti al corso di laurea in scienze della formazione primaria concludono il corso di studi e conseguono l'abilitazione all'insegnamento nella scuola dell'infanzia e nella scuola primaria secondo la normativa vigente all'atto dell'immatricolazione.
- 20. I diplomi accademici di II livello conseguiti ai sensi del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca n. 82 del 7 ottobre

scuola materna e nella scuola elementare ai sensi del decreto del Ministro della pubblica istruzione 10 marzo 1997 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 175 del 29 luglio 1997. L'ammissione al percorso è subordinata al superamento di una prova di accesso svolta secondo le modalità di cui al comma 5 con il conseguimento dei punteggi di cui ai commi 8, 10 e 11. Sono ammessi al percorso, senza necessità di sostenere la prova di accesso, i diplomati di cui al presente comma, in possesso dei requisiti previsti dal comma 1-ter, riferiti alla scuola dell'infanzia e primaria. Il percorso prevede il conseguimento di 60 crediti formativi finalizzati al rafforzamento delle competenze di cui all'articolo 2. Il percorso si conclude con un esame avente valore abilitante e che consiste nella redazione e nella discussione di un elaborato originale, di cui è relatore un docente del percorso, che coordini l'esperienza professionale pregressa con le competenze acquisite. commissione di abilitazione è composta dai docenti del percorso e da un rappresentante designato dall'ufficio scolastico regionale. Il punteggio è espresso in centesimi.

2004, e del decreto del Ministro dell'università e della ricerca n. 137 del 28 settembre 2007, entro la data di entrata in vigore del presente decreto mantengono la loro validità ai fini dell'insegnamento nella scuola secondaria di primo e di secondo grado, per le classi di concorso o di abilitazione di riferimento.

- 21. Coloro i quali alla data di entrata in vigore del presente decreto sono iscritti ai corsi di diploma di II livello ad indirizzo didattico abilitante di cui al decreto del ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 7 ottobre 2004, n. 82 e al decreto del ministro dell'università e della ricerca 28 settembre 2007, n. 137 presso le istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, concludono il corso di studi secondo la normativa vigente all'atto dell'immatricolazione e precedente l'entrata in vigore del presente decreto, con il conseguimento del previsto titolo finale abilitante per l'accesso all'insegnamento, limitatamente alle relative classi di concorso o di abilitazione per le quali sono stati ammessi.
- 22. In attesa dell'adozione del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca di cui agli (seguivano alcune parole non ammesse al "Visto" della Corte dei conti) e 9, comma 3, ai fini dell'abilitazione per l'insegnamento nella scuola secondaria di secondo grado i settori scientifico disciplinari di scienze dell'educazione della tabella 11 sono integrati dai settori: M-PED/01 e M-PED/02.
- 23. Sino alla predisposizione degli elenchi di cui all'articolo 12, le università o le istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica stipulano le convenzioni di cui al comma 1 del medesimo articolo con le istituzioni scolastiche del sistema nazionale dell'istruzione, d'intesa con gli Uffici scolastici regionali competenti, che esercitano altresì attività di vigilanza sulle attività di tirocinio.
- 24. (comma non ammesso al "Visto" della Corte dei conti).
- 25. Per la formazione degli insegnanti delle scuole della Regione Val d'Aosta, delle scuole funzionanti nelle Province autonome di Trento e Bolzano, delle scuole in lingua slovena e delle scuole delle località ladine si provvede con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, previa intesa rispettivamente con la Regione Val d'Aosta, con la Regione Friuli Venezia-Giulia e con le Province autonome di Trento e Bolzano al fine dell'adattamento delle disposizioni contenute nel

presente decreto alle particolari situazioni linguistiche e nel rispetto degli accordi con le università e con i centri di ricerca degli altri Stati.

- 26. Con specifiche disposizioni si provvede ad assicurare il coordinamento tra le disposizioni contenute nel presente decreto e le eventuali successive modifiche riguardanti la disciplina vigente relativa al reclutamento del personale docente, agli ordinamenti scolastici ed al sistema universitario e dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica.
- 27. Le università adeguano i regolamenti didattici di ateneo alle disposizioni del presente decreto in modo da assicurare che i relativi corsi siano attivati a partire dall'anno accademico 2011/2012.

27-bis. I titoli di abilitazione conseguiti al termine dei percorsi di cui al presente decreto non consentono l'inserimento nelle graduatorie a esaurimento, di cui all'articolo 1, comma 605, della legge 27 dicembre 2006, n. 269. Essi danno diritto esclusivamente all'iscrizione in II fascia delle graduatorie di istituto di cui all'articolo 5 del decreto del Ministro della pubblica istruzione 13 giugno 2007 per la specifica classe di concorso, o ambito disciplinare, e costituiscono requisito di ammissione alle procedure concorsuali ai sensi dell'articolo 402 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297. I medesimi titoli di abilitazione costituiscono requisito per l'insegnamento nelle scuole paritarie, ai sensi dell'articolo 1, comma 4, lettera g), della legge 10 marzo 2000, e dell'articolo 1 comma 6, lettera g), del decreto del Ministro dell'istruzione 29 novembre 2007, n. 267.